

# Legislazione UE Giurisprudenza Comunitaria e Internazionale



notiziario n. **3** marzo 2015

## SOMMARIO

### Giurisprudenza Comunitaria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) del  
4 marzo 2015, causa C-534/13

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) del  
5 marzo 2015, cause riunite C-503/13 e C-504/13

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) del  
5 marzo 2015, causa C-343/13

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)  
dell'11 marzo 2015, causa C-628/13

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)  
dell'11 marzo 2015, cause riunite C-464/13 e  
C-465/13

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) del  
12 marzo 2015, causa C-594/13

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) del  
26 marzo 2015, causa C-499/13

### **Avvertenza:**

Per la consultazione dell'intero testo dei documenti qui segnalati, è possibile interrogare i seguenti siti:

- per la legislazione: <http://www.europa.eu.int>  
(nella sezione "Documenti" selezionare "Eur-Lex" e successivamente "Legislazione")
- per la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE: <http://www.curia.eu.int>  
(selezionare i moduli di ricerca nelle pagine dedicate alla Giurisprudenza)
- per la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: <http://www.echr.coe.int>
- per le norme di attuazione nazionale: <http://www.gazzettaufficiale.it>

Il testo integrale delle sentenze qui pubblicate e contrassegnate con [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it) alla voce "Servizio novità"



può leggersi anche in

*Segnalazioni o suggerimenti possono essere inviati ai seguenti indirizzi :*

FAX Ced 06 6883400  
[ced.cassazione@giustizia.it](mailto:ced.cassazione@giustizia.it)

Redazione:

*Vincenzo Di Cerbo - coordinatore  
Valeria Piccone - selezione documenti  
Gianna Cicco - raccolta materiali  
Giovanni Nardelli - realizzazione grafica*

---

*Il presente bollettino è destinato esclusivamente ad uso interno della Corte di Cassazione*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)  
4 marzo 2015

**«Rinvio pregiudiziale – Articolo 191, paragrafo 2, TFUE – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l'amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l'esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l'obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall'amministrazione – Compatibilità con i principi del "chi inquina paga", di precauzione, dell'azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente»**

Nella causa **C-534/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza dell'8 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 10 ottobre 2013, nel procedimento

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale **contro** Fipa Group Srl  
nei confronti di:

Comune di Massa, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Carrara, Arpat – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Ediltecnica Srl, Versalis SpA

e

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale **contro** Tws Automation Srl  
nei confronti di:

Comune di Massa, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Carrara, Arpat – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Ediltecnica Srl, Versalis SpA,

e

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute **contro** Ivan Srl  
nei confronti di:  
Edison SpA, Comune di Massa, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Carrara,

Arpat – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Ediltecnica Srl, Versalis SpA,

LA CORTE  
dichiara

*La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell'ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest'ultimo le misure di riparazione, non consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)  
5 marzo 2015

**«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Direttiva 85/374/CEE – Articoli 1, 6, paragrafo 1, e 9, primo comma, lettera a) – Pacemaker e defibrillatore automatico impiantabile – Rischio di guasto del prodotto – Lesione personale – Espianto del prodotto asseritamente difettoso e impianto di un altro prodotto – Rimborso dei costi dell'operazione»**

Nelle cause riunite **C-503/13** e **C-504/13**, aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisioni del 30 luglio 2013, pervenute in cancelleria il 19 settembre 2013, nei procedimenti

Boston Scientific Medizintechnik GmbH contro AOK Sachsen-Anhalt – Die Gesundheitskasse (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13)

LA CORTE  
dichiara

1) *L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che l'accertamento di un potenziale difetto dei prodotti appartenenti al medesimo gruppo o alla medesima serie di produzione, quali i pacemaker e i defibrillatori automatici impiantabili, consente di qualificare come difettoso un siffatto prodotto senza che occorra riscontrare il suddetto difetto in tale prodotto.*

2) *Gli articoli 1 e 9, primo comma, lettera a), della direttiva 85/374 devono essere interpretati nel senso che il danno causato da un'operazione chirurgica di sostituzione di un prodotto difettoso, quale un pacemaker o un defibrillatore automatico impiantabile, costituisce un «danno causato dalla morte o da lesioni personali», di cui è responsabile il produttore, qualora tale operazione sia necessaria per eliminare il difetto del prodotto interessato. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nei procedimenti principali.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)  
5 marzo 2015

**«Rinvio pregiudiziale – Regime delle fusioni delle società per azioni – Direttiva 78/855/CEE – Fusione per incorporazione – Articolo 19 – Effetti – Trasferimento universale dell'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante – Infrazione commessa dalla società incorporata prima della fusione – Accertamento dell'infrazione con decisione amministrativa dopo tale fusione – Diritto nazionale – Trasferimento della responsabilità per contravvenzione della società incorporata – Ammissibilità»**

Nella causa **C-343/13**, avente ad oggetto la domanda di decisione pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunal do Trabalho de Leiria (Portogallo), con decisione del 14 marzo 2013, pervenuta in cancelleria il 24 giugno 2013, nel procedimento

Modelo Continente Hipermercados SA contro  
Autoridade para as Condições de Trabalho – Centro  
Local do Lis (ACT)

LA CORTE  
dichiara

*L'articolo 19, paragrafo 1, della terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, come modificata dalla direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, va interpretato nel senso che una «fusione mediante incorporazione», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, comporta la trasmissione, alla società incorporante, dell'obbligo di pagare l'ammenda inflitta con decisione definitiva successivamente a tale fusione per infrazioni al diritto del lavoro commesse dalla società incorporata precedentemente alla fusione stessa.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)  
11 marzo 2015

**«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 1, punto 1 – Direttiva 2003/124/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Informazione privilegiata – Nozione di “informazione che ha un carattere preciso” – Influenza potenziale in un senso determinato sui prezzi degli strumenti finanziari»**

Nella causa **C-628/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione del 26 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 2 dicembre 2013, nel procedimento

Jean-Bernard Lafonta contro Autorité des marchés financiers

LA CORTE  
dichiara

L'articolo 1, punto 1, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6 per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, devono essere interpretati nel senso che non esigono, affinché determinate informazioni possano essere considerate come informazioni aventi carattere preciso ai sensi delle citate disposizioni, che sia possibile dedurre, con un grado di probabilità sufficiente, che l'influenza potenziale di tali informazioni sui prezzi degli strumenti finanziari in questione si eserciterà in un senso determinato, una volta che esse saranno rese pubbliche.

## SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

11 marzo 2015

**«Rinvio pregiudiziale – Statuto delle scuole europee – Competenza della camera dei ricorsi delle scuole europee a pronunciarsi su un contratto di lavoro a tempo determinato concluso tra una scuola europea e un docente non assegnato né comandato da uno Stato membro»**

Nelle cause riunite **C-464/13** e **C-465/13**, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesarbeitsgericht (Germania), con decisioni del 24 aprile 2013, pervenute in cancelleria il 27 agosto 2013, nei procedimenti

Europäische Schule München contro Silvana Oberto (C-464/13), Barbara O'Leary (C-465/13)

LA CORTE  
dichiara

1) L'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, conclusa a Lussemburgo il 21 giugno 1994 tra gli Stati membri e le Comunità europee, dev'essere interpretato nel senso che i docenti a orario ridotto assunti da una scuola europea e non comandati dagli Stati membri rientrano tra i

soggetti indicati in tale disposizione, al contrario del personale amministrativo e tecnico, che ne è escluso.

2) L'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che un accordo contrattuale che limita la durata del rapporto di lavoro, di cui al contratto di lavoro concluso tra la scuola e il docente a orario ridotto, sia considerato un atto lesivo di quest'ultimo.

3) L'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee dev'essere interpretato nel senso che non osta a che un atto adottato dal direttore di una scuola europea nell'esercizio delle sue funzioni rientri, in linea di principio, nell'ambito di applicazione di tale disposizione. I punti 1.3, 3.2 e 3.4 dello statuto dei docenti a orario ridotto delle scuole europee assunti tra il 1° settembre 1994 e il 31 agosto 2011, devono essere interpretati nel senso che una controversia relativa alla legalità di un accordo contrattuale che limita la durata del rapporto di lavoro, di cui al contratto di lavoro concluso tra un docente a orario ridotto e tale direttore, rientra nella competenza esclusiva della camera dei ricorsi delle scuole europee.

## SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

12 marzo 2015

**«Rinvio pregiudiziale – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera g) – Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale – Nozione di "organismi riconosciuti come aventi carattere sociale" – Società di somministrazione di lavoro a tempo determinato – Messa a disposizione di personale infermieristico qualificato – Esclusione dall'esenzione»**

Nella causa **C-594/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione del 21 agosto 2013, pervenuta in cancelleria il 21 novembre 2013, nel procedimento

«go fair» Zeitarbeit OHG contro Finanzamt Hamburg-Altona

LA CORTE  
dichiara

*L'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che né il personale infermieristico, munito di diploma di Stato, che fornisce i propri servizi direttamente a persone bisognose di cure, né una società di somministrazione di lavoro a tempo determinato che mette tale personale a disposizione degli istituti riconosciuti come aventi carattere sociale, rientrano nella nozione di «organismi riconosciuti come aventi carattere sociale» contenuta in tale disposizione.*

## SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

26 marzo 2015

**«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Principi di proporzionalità e di neutralità fiscale – Assoggettamento ad imposta della cessione di un bene immobile nell'ambito di una vendita giudiziale al pubblico incanto – Normativa nazionale che obbliga l'ufficiale giudiziario che esegue tale vendita a calcolare e a versare l'IVA su un'operazione del genere – Pagamento del prezzo di acquisto al Tribunale competente e necessità che l'IVA da versare sia trasferita da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario – Responsabilità pecuniaria e penale dell'ufficiale giudiziario in caso di mancato versamento dell'IVA – Differenza tra il termine di diritto comune per il versamento dell'IVA da parte di un soggetto passivo e il termine imposto a tale ufficiale giudiziario – Impossibilità di detrarre l'IVA pagata a monte»**

Nella causa **C-499/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia), con decisione del 21 febbraio 2013, pervenuta in cancelleria il 16 settembre 2013, nel procedimento

Marian Macikowski **contro** Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

LA CORTE  
dichiara

1) *Gli articoli 9, 193 e 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell'ambito della vendita di un bene immobile mediante esecuzione forzata, pone a carico di un operatore, vale a dire l'ufficiale giudiziario che ha proceduto a detta vendita, gli obblighi di calcolo, riscossione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato di tale operazione entro i termini richiesti.*

2) *Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un ufficiale giudiziario deve rispondere con tutto il suo patrimonio dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato della vendita di un bene immobile effettuata mediante esecuzione forzata nel caso in cui egli non adempia il proprio obbligo di riscossione e di versamento di detta imposta, a condizione che l'ufficiale giudiziario di cui trattasi disponga, in realtà, di qualunque strumento giuridico per adempiere tale obbligo, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.*

3) *Gli articoli 206, 250 e 252 della direttiva 2006/112 nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale il soggetto pagatore indicato in tale disposizione è tenuto a calcolare, riscuotere e versare l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuto a titolo della vendita di beni effettuata mediante esecuzione forzata, senza poter detrarre l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte dall'inizio del periodo d'imposta fino alla data di riscossione dell'imposta presso il soggetto passivo.*

*Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall'altro, che tali misure abbiano l'effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare.*





---

**Corte Suprema di Cassazione**  
Centro Elettronico di Documentazione  
Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour  
00193 - Roma